

L'art. 78 del decreto legge n. 34/2020 "decreto rilancio" ha previsto l'erogazione dell'indennità per COVID 19 a favore dei professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati e privatizzati, dunque anche a favore dei farmacisti, anche per i mesi di aprile e maggio.

Il decreto interministeriale 29 maggio 2020, ha dettato le disposizioni di attuazione dell'iniziativa relativamente all'indennità, dell'importo di 600 euro, per il mese di aprile.

Per questa fase di liquidazione dell'indennità l'Enpaf ha scelto di optare per la modalità telematica di presentazione dell'istanza attraverso il portale "Enpaf online" attivo sul sito internet dell'Enpaf. **Non saranno accettate domande presentate con modalità diverse rispetto alla presentazione attraverso il portale "Enpaf online".**

L'indennità per il mese di aprile verrà **erogata automaticamente** agli stessi soggetti che hanno già percepito l'indennità **per il mese di marzo**.

Gli iscritti che pur avendone diritto, **per l'esaurimento dello stanziamento**, non hanno percepito l'indennità per il mese di marzo, la riceveranno automaticamente oltre che **per il mese di marzo** anche **per quello di aprile**.

Questi soggetti **non sono tenuti a presentare la domanda**.

L'elenco delle domande accolte e di quelle che non è stato possibile liquidare per l'esaurimento dei fondi per il mese di marzo è consultabile nel sito internet dell'Enpaf nella sezione "Amministrazione trasparente", nel caso in cui un iscritto che si trova in una delle predette condizioni acceda al portale per formulare la domanda, per il mese di aprile, la procedura rilascerà un avviso nel quale viene segnalato che **l'indennità verrà automaticamente liquidata e che non è necessario presentare domanda**.

Tutti gli altri iscritti, invece, devono presentare **entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 8 luglio 2020** la domanda dell'indennità per il mese di aprile.

Gli iscritti che **possono richiedere l'indennità sono**: titolari, soci, collaboratori nell'impresa familiare e associati agli utili di farmacia e di parafarmacia, esercenti l'attività professionale di farmacista nell'ambito di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, esercenti l'attività professionale di farmacista con partita IVA o con borsa di studio senza copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all'Enpaf.

Gli iscritti devono obbligatoriamente dichiarare

- di aver percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale non superiore ad euro 35.000,00 e che la propria attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

oppure

- di aver percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito professionale compreso tra 35.000,00 e 50.000,00 euro e di aver cessato o ridotto o sospeso la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Solo in questo secondo caso devono inoltre dichiarare:

- di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;

oppure

- di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

L'iscritto pur ricoprendo una delle posizioni professionali di cui sopra non può fare domanda per l'indennità COVID se:

- a. è **titolare di una pensione diretta**, anche in regime di **cumulo o totalizzazione** (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata o di invalidità);
- b. è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- c. ha percepito o percepisce una delle misure a sostegno del reddito connesse all'emergenza COVID – 19 o il reddito di cittadinanza;
- d. ha presentato domanda per l'indennità COVID 19 ad altro Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria;
- e. si trovi in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria;
- f. non esercita attività professionale.

Possono invece chiedere l'erogazione dell'indennità quegli iscritti che ricoprano una delle posizioni professionali sopra descritte che siano titolari di pensione ai superstiti (reversibilità o indiretta) erogata dall'Enpaf.

Un capitolo a parte è quello che riguarda coloro che si siano iscritti per la prima volta all'Ordine e quindi all'Enpaf nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 fino al 23 febbraio 2020, per questi valgono tutti i requisiti e le incompatibilità già indicati, ma la normativa prevede che debbano obbligatoriamente dichiarare relativamente all'anno di prima iscrizione di aver conseguito:

un reddito professionale non superiore ad euro 35.000,00 e che la propria attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

oppure

un reddito professionale **compreso tra 35.000,00 e 50.000,00 euro** e di aver cessato la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in questo secondo caso devono dichiarare **di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.**

COME ACCEDERE A ENPAF ONLINE

Come si è accennato nella premessa le domande dovranno essere presentate – fatta eccezione per chi ha ricevuto l'indennità per il mese di marzo o aveva diritto a riceverla ma lo stanziamento si è esaurito - tramite il portale "Enpaf online" la procedura per inviare le domande sarà attiva a partire **dalle ore 14:00 del giorno 8 giugno.**

Admin Anagrafica **Contribuzione** Previdenza Portale Inps

enpaf ON LINE

Nessuna domanda inserita

Inserisci domanda

Anni di contribuzione

Contributi anno in corso

Periodi di disoccupazione

Riscatti

Ricongiunzioni

Domanda covid-19

Bollettini MAV

Attestati di pagamento

Il decreto rilancio ha previsto, anche per i mesi di aprile e maggio, che gli iscritti all'Enpaf possano accedere all'indennità connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Come accaduto per il mese di marzo, l'accesso all'indennità COVID 19 è prevista a favore dei farmacisti iscritti che rivestano una delle qualifiche sotto elencate:

- titolare, socio, collaboratore di impresa familiare o associato agli utili di farmacia
- titolare, socio, collaboratore di impresa familiare o associato agli utili di parafarmacia
- esercente attività professionale di farmacista con partita IVA
- esercente attività professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- esercente attività professionale con borsa di studio senza copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all'Enpaf

Sono esclusi i farmacisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, i farmacisti in condizione di disoccupazione temporanea e involontaria e gli iscritti che non esercitano attività professionale.

Anche la condizione di farmacista titolare di pensione (erogata dall'Enpaf o da altro Istituto di previdenza) non consente di presentare la domanda di indennità, fatta eccezione per la titolarità da parte del farmacista iscritto di una pensione ai superstiti (reversibilità o indiretta) da sola o congiunta con una pensione diretta di vecchiaia, anzianità o invalidità.

Le domande saranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti dello stanziamento del Fondo statale per il reddito di ultima istanza destinato a finanziare l'iniziativa a favore dei farmacisti

Possono accedere a "Enpaf online" solo gli iscritti che si siano registrati al servizio e siano in possesso della relativa password.

Chi non si è ancora registrato al servizio purchè dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato all'Ordine di appartenenza e all'Enpaf potrà farlo rapidamente ottenendo la password per l'accesso.

L'iscritto privo di un indirizzo PEC dopo averlo attivato e trasmesso all'Ordine di appartenenza dovrà compilare un modulo apposito da trasmettere agli Uffici dell'Enpaf

INSERIMENTO PEC

pec: pec

invia

ATTENZIONE! Non siamo in possesso di una tua PEC/email valida. Per effettuare l'iscrizione ai servizi Enpaf online è necessario seguire le seguenti istruzioni.

Sei un iscritto all'albo professionale dei farmacisti?

Devi prima comunicare la tua PEC all'Enpaf scrivendo a registrazioneutenti@enpaf.it o tramite fax al numero 06.5917.732, allegando copia di un documento di identità valido e la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 in cui dichiari la volontà di ricevere la tua password all'indirizzo PEC indicato.

Sei un pensionato non iscritto?

Devi prima comunicare la tua email all'Enpaf scrivendo a registrazioneutenti@enpaf.it o tramite fax al numero 06.5917.732, allegando copia di un documento di identità valido e la dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 in cui dichiari la volontà di ricevere la tua password all'indirizzo email indicato. Per i pensionati non iscritti all'ordine non è obbligatorio essere in possesso di una PEC.

Ti informiamo che potrai registrarti al servizio dopo una settimana dalla comunicazione della tua PEC/email all'Enpaf.


Per tutte le informazioni inerenti il servizio ti rimandiamo alla [pagina di presentazione](#).


Contattare l'Ordine per ottenere la casella PEC.

Entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi la PEC comunicata verrà acquisita dal sistema e sarà possibile registrarsi in Enpaf online e attivare la procedura per la presentazione della domanda per indennità COVID – 19.

Si ricorda che tutti gli iscritti agli Albi professionali e dunque anche i farmacisti sono obbligati dalla legge a dotarsi di un indirizzo PEC da comunicare all'Ordine di appartenenza.

Per presentare la domanda di indennità all'interno del portale bisogna procedere **alla compilazione guidata**, una volta terminata con successo, la domanda dovrà essere stampata, firmata e scansionata e dopo aver allegato un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale, la domanda e i documenti devono essere trasmessi al portale Enpaf online



 Scarica la domanda da firmare

Selezionare il file contenente la domanda firmata

Scegli file Nessun file selezionato

invia

Selezionare il file contenente il documento d'identità e il codice fiscale

Scegli file Nessun file selezionato

invia

Il limite di dimensione massimo di ciascun file caricato, siano essi moduli firmati o copie dei documenti di identità e del codice fiscale, è di 2MB. I formati accettati sono JPG e PDF. Dimensioni di file superiori o formati diversi da quelli indicati non saranno accettati dal sistema.

È importante ricordare che se manca la firma della domanda o il documento di identità non è in corso di validità o non è riferibile al richiedente o manca il codice fiscale allegato, la domanda viene respinta. In caso di mancata allegazione del documento di identità e del codice fiscale l'iscritto ha **cinque giorni lavorativi** di tempo per completare la procedura decorso il termine **la domanda è respinta**

Se il richiedente si è iscritto per la prima volta all'Enpaf per l'anno 2019 o, per l'anno 2020 entro il 23 febbraio 2020, in sede di compilazione della domanda comparirà una sottosezione per consentirgli di rendere delle dichiarazioni parzialmente diverse dagli altri iscritti relativamente alla sua situazione reddituale in relazione all'emergenza COVID la parte restante della procedura è identica.

DICHIARA ALTRESI'

di aver percepito nell'anno di prima iscrizione:

2019 2020

un reddito professionale non superiore ad euro 35.000,00 e che la propria attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

un reddito professionale compreso tra 35.000,00 e 50.000,00 euro e di aver cessato la propria attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

A tal riguardo dichiara:


di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020

Nel caso in cui l'iscritto che intende compilare la domanda non risulta appartenere, sulla base dei dati presenti nell'archivio informatico dell'Enpaf al gruppo dei soggetti che hanno diritto, sarà obbligatorio per lui compilare un modulo nel quale sotto la sua responsabilità dichiarerà la sua condizione lavorativa, anche in questo caso il modulo va compilato e allegato **entro cinque giorni lavorativi** dalla compilazione della domanda decorso il termine **la domanda è respinta**.

La tua posizione non risulta essere quella di lavoratore autonomo senza copertura previdenziale obbligatoria ulteriore rispetto all'Enpaf, sulla base di quanto dichiarerai l'Ente opererà il conseguente reintegro della contribuzione previdenziale corrispondente alla qualifica comunicata.
E' necessario compilare la [dichiarazione sostitutiva](#).

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA DI

- essere titolare della farmacia P. IVA:
 - essere socio di società di gestione di farmacia P. IVA:
 - essere collaboratore di impresa familiare nella farmacia P. IVA:
 - essere associato agli utili della farmacia P. IVA:
 - essere titolare della parafarmacia P. IVA:
 - essere socio di società di gestione di parafarmacia P. IVA:
 - essere collaboratore di impresa familiare nella parafarmacia P. IVA:
 - essere associato agli utili della parafarmacia P. IVA:
 - essere titolare di partita iva P. IVA: con codice ATECO:
 - esercitare l'attività professionale di farmacista con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso:
 - esercitare l'attività professionale di farmacista con borsa di studio senza copertura previdenziale Inps presso:
- dal: 

È importante segnalare che in conseguenza della qualifica dichiarata sotto la propria responsabilità, in questa sede, l'Ente attiverà **il reintegro** della contribuzione previdenziale obbligatoria, nel caso in cui la nuova qualifica comunicata comporti l'obbligo del versamento della contribuzione Enpaf in misura intera.

L'iscritto potrà costantemente controllare lo stato della sua pratica attraverso l'accesso al portale "Enpaf online".

Le domande di indennità, registrate in base all'ordine cronologico di trasmissione verranno liquidate entro i limiti dello stanziamento riconosciuto all'Ente in base al Fondo statale diretto a finanziare l'iniziativa. Si ricorda, infatti, che l'Ente eroga l'indennità per conto dello Stato che successivamente provvederà al rimborso di quanto corrisposto agli iscritti.

Nel caso in cui la domanda sia stata respinta ciò non impedisce all'interessato di ripresentarne una nuova.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico all'indirizzo info@enpaf.it.